

Alleanza per un' Infanzia e Adolescenza Protetta – Ticino

AIAP – Ticino

STATUTO

Nome e sede

Art. 1

Con il nome di **Alleanza per un' Infanzia e Adolescenza Protetta – Ticino (AIAP-Ticino)**, è costituita un'associazione apartitica e aconfessionale ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC).

La sede coincide con il domicilio del Presidente.

Finalità e obiettivi

Art. 2

a) L'AIAP-Ticino si impegna attivamente nella protezione dalla sessualizzazione dei bambini e degli adolescenti.

b) Si batte affinché il primato educativo sancito dall'art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU) e dall'art. 13 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, compresa l'educazione sessuale, rimanga di competenza dei genitori.

c) Fa rete con altre associazioni che in Svizzera e all'estero perseguono le medesime finalità.

d) Approva e promuove, secondo il principio di sussidiarietà, ogni forma d'insegnamento nel campo della sessualità, dell'affettività e dell'identità sessuale volta a trasmettere in modo consoni all'età e al sesso, conoscenze sulla riproduzione e lo sviluppo umani.

e) Approva e promuove parimenti programmi di prevenzione degli abusi nel rispetto della sensibilità dei minori nelle diverse fasce di età.

f) Svolge attività di prevenzione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nell'ambito delle finalità associative. In particolare, l'AIAP-Ticino intende

- fungere da antenna di ascolto e raccogliere informazioni ed esperienze presso genitori e docenti attorno all'educazione sessuale nelle scuole di ogni ordine e grado del Ticino;
- col tempo, affiancare genitori, docenti e altre persone con funzioni educative, in difficoltà con istituzioni scolastiche, ecclesiali, sanitarie, sportive e ricreative in rapporto alle controverse questioni di genere e alla sessualizzazione precoce dei bambini e degli adolescenti;

- offrire momenti di (in)formazione, approfondimenti, conferenze e dibattiti pubblici;
- fare rete con le varie realtà operanti in Ticino, Oltralpe e a livello internazionale per contrastare la sessualizzazione precoce dell'infanzia e dell'adolescenza e per mettere in guardia dall'implementazione acritica degli Standard per l'educazione sessuale in Europa, promossi dall'OMS per ogni fascia di età.

Adesione

Art. 3

Possono diventare soci dell'AIAP - Ticino persone maggiorenni e persone giuridiche che approvano gli scopi dell'Associazione.

Art. 4

La maggioranza semplice dei membri del Comitato può decidere l'accettazione e l'eventuale radiazione di un socio.

Art. 5

Un socio può dimettersi in qualsiasi momento dall'Associazione.

Organi

Art. 6

L'Associazione si compone dei seguenti organi:

- l'Assemblea dei soci
- il Comitato
- l'Organo di revisione dei conti

Assemblea dei soci

Art. 7

a) L'Assemblea è l'organo supremo dell'AIAP – Ticino. Essa è presieduta dal Presidente.

b) L'Assemblea è convocata dal Comitato mediante invio ai soci dell'Ordine del giorno con un preavviso di almeno 14 giorni.

c) Assemblee straordinarie possono essere in ogni momento convocate su richiesta di almeno il 20 per cento dei soci.

d) Competenze dell'Assemblea:

- l'elezione del Comitato
- l'elezione del Presidente
- l'elezione dei Revisori
- l'approvazione del rapporto e del rendiconto d'esercizio annuali
- la modifica degli Statuti

- la decisione relativa alla quota sociale
- lo scioglimento dell'AIAP-Ticino

e) L'approvazione delle decisioni dell'Assemblea necessita della maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.

f) Le decisioni che comportano la modifica degli Statuti o lo scioglimento dell'AIAP-Ticino richiedono la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

g) In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio associativo è destinato in beneficenza a un'associazione che condivide gli obiettivi dell'AIAP – Ticino.

h) È esclusa l'attribuzione del patrimonio associativo ai soci.

Comitato

Art. 8

a) Il Comitato è composto da un minimo di tre e un massimo di 5 persone. Esso si costituisce al suo interno relativamente alle cariche (cumulabili) di cassiere e segretario; il Presidente viene eletto dall'Assemblea.

b) Il Comitato delibera autonomamente in presenza della maggioranza dei membri del Comitato.

c) I membri del Comitato rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti.

d) Il Comitato può convocare l'Assemblea in ogni momento.

e) Competenze del Comitato:

- Rappresenta l'AIAP - Ticino nei confronti di terzi con facoltà di prendere decisioni giuridicamente vincolanti. Hanno diritto di firma a due: il Presidente, il Cassiere, il Segretario.
- Riscuote le quote sociali, gestisce il patrimonio dell'Associazione e sottopone il rendiconto annuale all'Assemblea.
- Si può avvalere di esperti per affrontare questioni specifiche secondo le necessità.
- Ha facoltà di sostenere e coordinare azioni progettate da singoli soci nel loro ambito operativo.
- Decide dell'eventuale radiazione di soci (v. Art. 4).
- Ha tutte le altre competenze che in base all'art. 8 degli Statuti o per legge non spettano all'Assemblea dei soci.

Organo di revisione

Art. 9

L'organo di revisione verifica i conti dell'Associazione e redige un rapporto all'attenzione dell'Assemblea. Esso rimane in carica fino alla prossima Assemblea ed è rieleggibile.

Finanze

Art. 10

Il patrimonio dell'Associazione si compone dei contributi annuali dei soci, dei sostenitori e di altre entrate.

Quota sociale:

Viene considerata quota sociale qualsiasi contributo annuale personale a partire dai 20 CHF.

Art. 11

Per gli impegni finanziari risponde unicamente il patrimonio dell'Associazione. È esclusa la responsabilità dei soci.

L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento, il Comitato devolve l'attivo societario disponibile ad associazioni di pubblica utilità senza scopo di lucro con finalità analoghe.

Questi Statuti sono stati approvati nel corso dell'Assemblea costituente del 13.06.2024 a Lugano

Firma:



.....
Presidente dell'AIAP – Ticino

Rina Ceppi-Bettosini